

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Emendamenti testo unificato C. 3007-A Bergamini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3402 Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Testo base C. 3400 Pianetta e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	26
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo emendamento del relatore)</i>	32

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
--	----

AVVERTENZA	22
------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Emendamenti testo unificato C. 3007-A Bergamini ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Oriano GIOVANELLI (PD), *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 3402 Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Oriano GIOVANELLI (PD), *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di compe-

tenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il 25 novembre il comitato ha approvato un articolato parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 Angela Napoli e abbinate, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale », come elaborato, in una prima fase, dalla XII Commissione affari sociali.

Ricorda che il testo interviene, in particolare, sulle previsioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, con norme riconducibili, in gran parte, alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117

della Costituzione. Va tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, la quale evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia « caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera » (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva a quella statale. Al tempo stesso, vanno considerate le sentenze n. 50/2005, n. 336/2005 e n. 237/2009, in cui la Corte Costituzionale ha rilevato che « la nozione di « principio fondamentale », che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le « materie » hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività ». In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze e della Corte Costituzionale n. 422/2006, n. 371/2008 e n. 50/2007), è ascrivibile alla materia « tutela della salute » la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario.

Ricorda che nel parere approvato dal Comitato il 25 novembre scorso si evidenziava come talune delle disposizioni recate dal testo – pur autoqualificandosi come « principi fondamentali » – intervenissero su una disciplina rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che specifiche e di dettaglio. Nel parere si segnalava, pertanto, alla Commissione di merito, con

una specifica condizione, la necessità di rivedere – limitando l'intervento legislativo alla sola determinazione dei principi fondamentali – le seguenti previsioni: l'articolo 2, commi da 1 a 3, che recava la disciplina per la composizione e le competenze del collegio di direzione; l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui interveniva sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; l'articolo 4, che introduceva una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa; l'articolo 6, che interveniva sull'organizzazione dipartimentale, e l'articolo 9, che recava disposizioni per la libera professione intramuraria degli operatori sanitaria non medici. Nel parere venivano inoltre formulate alcune osservazioni, in gran parte superate dal testo successivamente trasmesso.

Per quanto riguarda la condizione espressa, rileva come la nuova versione del testo, adottato dalla XII Commissione il 25 febbraio 2010 per tener conto dei rilievi critici espressi da alcune Commissioni competenti in sede consultiva, specie in relazione alla ripartizione della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, e che è stato poi modificato a seguito degli emendamenti ad esso approvati, interviene sulle disposizioni richiamate nel parere del Comitato adeguandole in parte a quanto evidenziato in tale parere. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali. Peraltro, pur configurandosi adesso come « principi fondamentali » e nonostante la titolarità degli interventi sia ora posta in capo alle re-

gioni, le disposizioni in questione intervengono su materie rientranti nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con una disciplina che appare ancora, in una certa misura, specifica e di dettaglio.

Alla luce di tali considerazioni, propone al Comitato (*vedi allegato 1*) l'espressione di un parere favorevole nel quale, dopo aver richiamato nuovamente la giurisprudenza costituzionale in materia, si ponga alla Commissione di merito la condizione di riformulare quali principi generali le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 2-bis, all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 5, all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, trattandosi di disposizioni che – come detto – pongono in capo alle regioni la titolarità dell'intervento ma dettano poi norme di dettaglio. La proposta di parere contiene inoltre un'osservazione relativamente all'articolo 14, che dispone l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992, relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari mentre l'articolo 9, a sua volta, rimette alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti. Va rilevato, quindi, che l'abrogazione della disciplina vigente disposta dall'articolo 14 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la nuova disciplina entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali previste dall'articolo 9 e che appare, dunque, opportuno un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei

fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Testo base C. 3400 Pianetta e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Beatrice LORENZIN (PdL) *relatore*, ricorda che la *ratio* dei due progetti di legge C. 3400 e C. 3448 è quella di consentire all'Amministrazione degli Affari esteri una gestione più efficace dei fondi finalizzati ad attività di cooperazione allo sviluppo accreditati alle rappresentanze diplomatiche. Ricorda inoltre che il 12 maggio scorso la Commissione Affari esteri ha deliberato l'adozione della proposta di legge C. 3400 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dopo aver quindi brevemente illustrato il contenuto del testo base, propone di esprimere su di esso un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.50.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti all'articolo 14 in attesa di verificare, dopo l'emanazione del decreto-legge recante la manovra finanziaria, se la materia della razionalizzazione delle province fosse oggetto di quest'ultimo provvedimento. La verifica ha dato esito negativo, per cui la Commissione può riprendere l'esame dell'articolo 14. Con riferimento a tale articolo avverte di aver predisposto, in qualità di relatore, un emendamento (*vedi allegato 4*) sostitutivo del comma 2, che tiene conto di alcuni emendamenti presentati dai deputati al medesimo articolo. Considerata tuttavia la delicatezza della materia, ritiene che la cosa migliore sia rinviare l'esame dell'articolo e dei relativi emendamenti, compreso quello del relatore, alla riunione del comitato dei nove che sarà convocata per la discussione del provvedimento in Assemblea, in modo da poter disporre di più tempo per le necessarie valutazioni: per tale ragione, allo stato, il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 14 non può che essere contrario.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), osserva che l'articolo 14 è un punto qualificante del provvedimento, ritiene indispensabile che la volontà della Commissione sulla materia sia definita chiaramente prima del voto sul conferimento del mandato al relatore, così da permettere ai gruppi di valutare il testo nella sua interezza ai fini del voto stesso.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che, in ogni caso, un intervento sulle province volto a diminuirne il numero non può che porsi in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione, che al primo comma riserva l'iniziativa del mutamento delle circoscrizioni provinciali ai comuni interessati.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) concorda che sarebbe preferibile che la Commissione discutesse del riordino delle province prima del conferimento del mandato al relatore. Chiede pertanto al presidente se non si possa valutare la possibilità di proseguire e concludere l'esame degli emendamenti nella giornata di martedì prossimo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, verificato che la proposta del deputato Calderisi trova d'accordo tutti i rappresentanti dei gruppi, avverte che gli emendamenti all'articolo 14 sono accantonati per essere esaminati martedì 8 giugno e che, nella stessa giornata, il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda quindi che, come convenuto nelle precedenti sedute, i lavori odierni saranno organizzati nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del Governo. Ricorda che, con riferimento all'articolo 15, il parere del relatore e del Governo è favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, soppressivo dell'intero articolo.

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede al rappresentante del Governo le ragioni del parere favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, che elimina dal testo l'importante delega al Governo per la razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Ricorda che, in generale, gli uffici periferici dei ministeri sono non soltanto un anacronismo, nel momento in cui il Paese evolve verso un assetto federale, ma anche una fonte di spese molto ingente, considerato l'elevato numero di dipendenti e di dirigenti che occupano. Ritiene demagogico intervenire sugli or-

gani politici e sulle province senza mettere poi mano al riordino di questa parte dell'amministrazione statale, che consentirebbe effettivi e consistenti risparmi per le finanze pubbliche.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si dichiara pienamente d'accordo con il deputato Giovanelli. Ritiene infatti che il ridimensionamento degli uffici territoriali del Governo e degli uffici periferici dello Stato in generale sia l'unico intervento coerente con il titolo V della Costituzione, in quanto è l'unico intervento che effettivamente alleggerisce la pubblica amministrazione statale e ne riduce i costi: si tratta infatti di costi enormi che si possono ridurre solo agendo con la leva della riorganizzazione. Invita pertanto il relatore e il Governo a prendere in considerazione l'emendamento Dal Lago 15.2, che detta una disciplina incisiva per la razionalizzazione, la riduzione e la regionalizzazione degli uffici territoriali del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI chiarisce che l'orientamento contrario del Governo rispetto alla delega legislativa per il riordino degli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 15 nasce dalla constatazione che lo strumento della delega legislativa non è adatto a questo scopo: ricorda infatti che la delega approvata a larga maggioranza dal Parlamento per il medesimo obiettivo nella XIII legislatura, nell'ambito delle riforme Bassanini, non ha sortito alcun successo ed ha anzi portato ad un aumento del personale e degli uffici di livello dirigenziale. Fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 425, della legge finanziaria per il 2007 prevede che, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del ministro dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno: il Governo intende pertanto avvalersi di questo potere regolamentare per procedere al riordino dell'amministrazione periferica del ministero dell'interno.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sul suo emendamento 15.1, sottolinea la delicatezza della materia trattata dall'articolo 15 e chiarisce che la proposta di soppressione dell'articolo 15, da parte del suo gruppo, non nasce da una contrarietà pregiudiziale al riordino dell'amministrazione periferica dello Stato, ma dalla convinzione che prima di procedere a questo passo sia necessario aver definito chiaramente il nuovo quadro ordinamentale: occorre chiarire, cioè, quale livello di governo svolge le funzioni attualmente svolte dall'amministrazione periferica dello Stato.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che la delega di cui all'articolo 15 è funzionale al riordino degli uffici e non delle funzioni e ricorda inoltre la disposizione di salvaguardia introdotta nell'articolo 7 con l'approvazione dell'emendamento 7.10 del relatore, che ha ripreso la proposta contenuta nell'emendamento Giovanelli 7.1.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, riservandosi eventualmente un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Il ministro Roberto CALDEROLI conferma a sua volta il conforme parere del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Tassone 15.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), preso atto che la soppressione dell'articolo 16 è motivata dal fatto che la soppressione dei difensori civici comunali è già contenuta nel pacchetto di misure in materia di enti locali previste dal decreto-legge n. 2 del 2010 e dalla legge finanziaria 2010, chiede se su questa materia non intervenga poi nuovamente anche il decreto-legge recante la manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, risponde che il decreto-legge all'esame del

Senato non tratta la materia dei difensori civici comunali.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 16.10 e 17.20 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento 17.21, del relatore chiede se con esso le comunità isolate o di arcipelago restino in vita o siano soppresse.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, chiarisce che l'emendamento estende alle comunità isolate o di arcipelago le disposizioni vigenti per le comunità montane e quindi sostanzialmente le soppri-me.

Oriano GIOVANELLI (PD) si chiede in che modo la maggioranza, che ha soppres-so le comunità montane, intenda assicurare il rispetto dell'articolo 44 della Costituzione, che tutela le zone montane.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 17.21 e 18.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 18.8 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 18.8, osserva che il problema posto dalle circoscrizioni di decentramento comunale non è il costo dei consiglieri, ma la mancata attribuzione alle stesse di funzioni chiaramente definite. Le circoscrizioni di decentramento possono continuare ad esistere con consiglieri retribuiti, ma dovrebbero svolgere funzioni utili e non tali da generare un appesantimento procedurale che si trasforma in costi per la collettività come spesso avviene.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Giovanelli

18.8, ritenendo che si dovrebbe consentire ai comuni, nella loro autonomia organizzativa, di istituire circoscrizioni di decentramento, purché il loro onere non gravi in misura aggiuntiva sulle finanze pubbliche.

Oriano GIOVANELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 18.8.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 18.8 (*nuova formulazione*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) preannuncia la propria astensione dalla votazione dell'emendamento 19.10 del relatore, motivandola con la contrarietà al comma 4, che, senza sufficienti ragioni, fa salvi dalla soppressione i bacini imbriferi montanti, che evidentemente godono di speciale protezione a livello politico.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara a sua volta l'astensione del suo gruppo dalla votazione dell'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 19.10, 20.10, 21.10, 22.10 e 23.10 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del Governo 23.01, osserva che la disposizione da esso proposta si pone in contrasto con gli obiettivi di massima funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, contenimento dei costi e autonomia della sfera politica dalla magistratura. Per queste ragioni, il suo voto sarà contrario.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 24.3 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Oriano GIOVANELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 24.3.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 24.3 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 24.1 il parere è favorevole limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-bis del capoverso « articolo 24 ». Avverte quindi che l'emendamento sarà posto in votazione per parti separate: prima saranno votate la lettera *b*) del comma 1 e il comma 1-bis del capoverso « articolo 24 »; ove questa parte sia approvata, la restante parte dell'emendamento si intenderà respinta per l'Assemblea.

La Commissione approva la lettera *b*) del comma 1 e il comma 1-bis del capoverso « articolo 24 » dell'emendamento Giovanelli 24.1.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 24.04, auspica una ulteriore riflessione da parte del relatore, ricordando come la maggioranza, in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento in materia di soppressione delle province, si fosse impegnata a discutere della proposta del suo gruppo in materia di province nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, allora non ancora presentato al Parlamento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), con riferimento all'articolo 26, chiede al relatore e al rappresentante del Governo cosa intendano fare in materia di gestione associata delle funzioni da parte dei piccoli comuni. A suo avviso occorre legare strettamente i finanziamenti alla gestione associata delle funzioni, nel senso che nessun finanziamento deve essere concesso ai piccoli comuni che non si associano per la gestione delle funzioni.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che la questione posta dalla deputata Lanzillotta

sia seria. Rileva inoltre una contraddizione con la soppressione dei consorzi di funzione disposta con l'emendamento 19.10 del relatore approvato poco fa.

Il ministro Roberto CALDEROLI chiarisce che l'esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni sarà obbligatorio. Ricorda che all'articolo 8 del testo in esame è già stato approvato un emendamento che prevede che determinate funzioni fondamentali siano obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni. Aggiunge che il decreto-legge contenente la manovra finanziaria prevede, in modo del tutto coerente, che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti esercitino le funzioni obbligatoriamente in modo associato e che la soglia scenda a 3.000 abitanti per i comuni facenti parte di comunità montane.

Fa inoltre presente che il Governo è disponibile a rivedere per l'Aula il parere sull'emendamento Zeller 26.3, compatibilmente con una verifica di carattere tecnico-finanziario.

La Commissione approva l'emendamento 28.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 29.1 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Oriano GIOVANELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 29.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giovanelli 29.1 (*nuova formulazione*), Lanzillotta 29.5 e Stasi 29.12.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Vanalli 29.15 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Pierguido VANALLI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 29.15.

La Commissione con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vanalli 29.15 (*nuova formulazione*), Favia 30.13, Contento 31.2, nonché gli emendamenti 31.11 e 31.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Bressa 32.1 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 32.1.

La Commissione approva l'emendamento Bressa 32.1 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che è stato accantonato l'articolo 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo condivide la maggior parte dei rilievi preannunciati dalla relatrice nella relazione introduttiva. Ritiene però necessario che il Governo chiarisca le ragioni del mancato esercizio della delega per quanto attiene al controllo sulle elezioni politiche.

Roberto ZACCARIA (PD), riservandosi di intervenire nuovamente alla luce di quanto emergerà dalle audizioni che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di svolgere, osserva fin d'ora che lo schema in esame non corrisponde all'esigenza della ragionevole durata del processo amministrativo. Fa presente che la delega prevedeva principi e criteri direttivi anche in questo senso e che c'è un pesantissimo arretrato degli uffici giudiziari.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea che lo schema in esame presenta numerosissimi scostamenti rispetto alla delega ed ha inoltre provocato la delusione degli operatori del settore per molte ragioni, tra cui la permanenza di una molteplicità di riti speciali, compreso quello sugli appalti, la scomparsa delle azioni di accertamento, e così via. Affinché questa non si trasformi in un'occasione perduta, occorre che il Parlamento esprima un parere efficace e incisivo che segnali tutti i problemi rimasti aperti. Preannuncia che, nel caso in cui non si raggiunga una piena convergenza di orientamenti con la relatrice, il suo gruppo presenterà una proposta di rilievi alternativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, esprime l'auspicio che non si arrivi alla presentazione di proposte di rilievi alternative e assicura la sua piena disponibilità ad un lavoro condiviso in vista del miglioramento del testo. I rilievi che ha preannunciato nella sua relazione introduttiva attengono in modo specifico ai profili di competenza della Commissione, ma si potrà valutare insieme se far riferimento anche ad altri profili. Per quanto riguarda la delusione degli operatori del settore, rileva che alcuni ne hanno

espressa ed altri no: ad esempio, i magistrati del Consiglio di Stato, ascoltati in audizione dalla Commissione di merito, non hanno espresso forti riserve sul testo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed

il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002, e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Esame emendamenti C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM (2010)61 def.).

ALLEGATO 1

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
(nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 Angela Napoli ed abb., recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

richiamato il proprio parere del 25 novembre 2009, sul precedente testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;

richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in cui si evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia « caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera » (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengano di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva a quella statale;

tenuto altresì conto delle sentenze n. 50/2005, n. 336/2005 e n. 237/2009, in cui la Corte costituzionale ha rilevato che « la nozione di « principio fondamentale », che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le « ma-

terie » hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività »;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze e della Corte Costituzionale n. 422/2006, n. 371/2008 e n. 50/2007), è in particolare ascrivibile alla materia « tutela della salute » la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario;

evidenziato che talune delle disposizioni recate dal testo – pur configurandosi come « principi fondamentali » e nonostante la titolarità degli interventi siano posti in capo alle regioni – intervengono su una materia rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che appaiono, in parte, specifiche e di dettaglio;

richiamate, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera b), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali;

considerato che l'articolo 13 dispone l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari; l'articolo 9, a sua volta, rimette alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti;

rilevato, quindi, che l'abrogazione della disciplina vigente disposta dall'articolo 13 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la nuova disciplina entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali previste dall'articolo 9 e che appare, dunque, opportuno un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 13,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario riformulare quali principi generali nell'ambito dei quali si

potrà esercitare la potestà legislativa concorrente delle regioni le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 4, all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 2, che pongono in capo alle regioni la titolarità dell'intervento, ma dettano poi disposizioni che appaiono, in una certa misura, di dettaglio;

e con la seguente osservazione:

appare opportuno prevedere un coordinamento tra l'articolo 13 – che dispone l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore della legge della disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari – e l'articolo 9 che stabilisce che la nuova disciplina in materia di attività libero professionale dei dirigenti entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali ivi previste.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (Testo base C. 3400 Pianetta e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3400 Pianetta ed abb., recante « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

ART 16.

Sopprimerlo.

16. 10. Il Relatore.

ART 17.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 20. Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle comunità isolate o di arcipelago di cui all'articolo 29 del Testo unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

17. 21. Il Relatore.

ART 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: (Circoscrizioni di decentramento comunale);

b) sopprimere il comma 1;

c) al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: delle circoscrizioni, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,;

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al primo periodo;

3) al terzo periodo, sostituire le parole: di cui al secondo periodo con le seguenti: delle circoscrizioni di decentramento; con le seguenti: è abrogato il comma 3.

18. 10. Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.

18. 8. (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Suppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.

2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.

3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbrikeri montani.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: « b), c) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « b) e c) ».

19. 10. Il relatore.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 10. Il Relatore.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 10. Il Relatore.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 10. Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

*(Uffici di diretta collaborazione
in ambito regionale).*

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle ammini-

strazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. 01. Il Governo.

ART. 24.

Al comma 1, lettera b), capoverso a-bis), premettere le seguenti parole: controllo sulle.

24. 3. *(nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: « 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3. »

24. 1. *(parte approvata)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART. 28.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 65.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti;

alla lettera b), sostituire le parole: 65.000 abitanti, ovunque ricorrano, con le seguenti: 100.000 abitanti.

28. 10. Il relatore.

ART. 29.

Al comma 1, capoverso «ART. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite;

al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo

collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale;

al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

ART. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme

che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

ART. 147-*sexies*.

(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

29. 1. *(nuova formulazione)* Causi, Giovannelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui ai precedenti commi devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

29. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al consiglio comunale.

29. 12. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

29. 15. *(nuova formulazione)* Vanalli.

ART. 30.

Al comma 3, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.

30. 13. Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 31.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 70, comma 1, del testo unico, le parole: « consigliere comunale » sono sostituite dalle seguenti: « assessore o consigliere comunale ».

31. 2. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;.

31. 11. Il relatore.

n-bis) all'articolo 127, comma 2, le parole: « comunale o » sono soppresse;

31. 10. Il relatore.

ART. 32.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

32. 1. *(nuova formulazione)* Bressa, Giovanelli, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ALLEGATO 4

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;

b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera *a)* non possa in ogni caso essere inferiore ai

200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;

c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;

e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;

f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini ».

14. 50. Il relatore.